



Comune di Bariano
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE SAGRE E DELLE FIERE**

ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1 della L.R. 6/2010

approvato con delibera C.C. n. ____ del _____

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità	pag. 3
Articolo 2 – Definizioni	pag. 3
Articolo 3 – Organizzatori	pag. 3
Articolo 4 – Durata delle manifestazioni	pag. 4
Articolo 5 - Sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio	pag. 4
Articolo 6 – Programmazione annuale e inserimento nel calendario	pag. 4
Articolo 7 – Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità	pag. 5
Articolo 8 – Coinvolgimento di altri operatori	pag. 6
Articolo 9 - Altre disposizioni per gli organizzatori	pag. 6
Articolo 10 - Disposizioni per l'avvio delle attività	pag. 7
Articolo 11 - Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 8
Articolo 12 – Prescrizioni	pag. 9
Articolo 13 – Feste “ecosostenibili” – Principi e finalità generali	pag. 9
Articolo 14 – Ambito di applicazione	pag. 10
Articolo 15 – Responsabile per i rifiuti	pag. 10
Articolo 16 – Criteri per l'ottenimento del logo “Festa ecosostenibile”	pag. 10
Articolo 17 – Ufficio Competente	pag. 11
Articolo 18 - Vigilanza e sanzioni	pag. 11
Articolo 19 – Entrata in vigore	pag. 11
Articolo 20 – Disposizioni transitorie	pag. 11

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18-ter della L.R. 6/2010, nonché delle linee guida di cui alla DGR X/5519, disciplina le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea di cui all'art. 72 L.R. 6/2010, anche in occasione delle "sagre" di cui all'art. 16 comma 2 lettera g) della richiamata Legge Regionale.
2. Le seguenti disposizioni sono dettate dalla necessità di garantire opportuna trasparenza e corretta competizione con riferimento all'organizzazione delle fiere e delle sagre che si svolgono sul territorio comunale, consentendo all'Amministrazione municipale di verificare la sostenibilità di tali eventi, di favorire le manifestazioni volte alla valorizzazione dell'attrattività del territorio e di promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti nell'ambito comunale.
3. Il presente Regolamento si applica anche alle fiere, così come definite all'art. 16 comma 2 lettera f) della L.R. 6/2010, che si realizzano sul territorio comunale, limitatamente al loro inserimento nell'elenco annuale delle Sagre e delle Fiere di cui all'art. 18-bis L.R. 6/2010.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:
 - a. **sagra**: tutte quelle manifestazioni temporanee, comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.
 - b. **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - c. **calendario regionale delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - d. **manifestazioni storiche e di pregio**: sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee, organizzate sul territorio comunale, dotate di particolari caratteristiche di tradizione, storicità, contenuto culturale, coinvolgimento degli operatori economici locali o promozione delle produzioni alimentari e non alimentari locali.

Articolo 3 – Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 2 possono essere organizzate da:

- a) enti pubblici;

- b) consorzi, enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico, turistico;
- c) enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi;
- e) partiti politici;
- f) associazioni sindacali;
- g) imprese e operatori commerciali.

Articolo 4 – Durata delle manifestazioni

1. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a 10 giorni consecutivi. La manifestazione dovrà cessare entro e non oltre le ore 24,00.
2. Eventuali deroghe ai limiti fissati nel presente articolo sono applicabili ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, qualora ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.

Articolo 5 - Sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio

1. La Giunta Comunale, sentito l'Ufficio competente, stabilisce il programma delle sagre e fiere accompagnate da attività di temporanea somministrazione – eventualmente svolte anche su area privata aperta al pubblico – da inserire nel Registro delle manifestazioni storiche e di pregio.
2. Gli eventi inseriti nel Registro di cui al comma 1, vengono ogni anno d'ufficio inseriti nel “calendario delle fiere e delle sagre” entro il 30 novembre.
3. La Giunta Comunale ha facoltà, anche su proposta dell'Ufficio competente, di richiedere agli organizzatori degli eventi da inserire nel Registro di cui al comma 1 informazioni, chiarimenti o modifiche del programma di svolgimento di tali manifestazioni.

Articolo 6 – Programmazione annuale e inserimento nel calendario

1. Ad eccezione di quanto previsto per le manifestazioni storiche e di pregio, i soggetti organizzatori di cui al precedente art. 3 devono presentare apposita istanza entro il giorno 31 ottobre di ogni anno per le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo.
2. La Giunta comunale approva, entro il 30 novembre, l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco è caricato entro il 15 dicembre sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia dall'ufficio Sportello unico delle attività produttive.
3. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:
 - a) luogo e data svolgimento

- b) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- c) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica degli organizzatori nonché eventuale sito web della manifestazione;
- d) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- e) denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- f) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché di quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- g) indicazione presenza servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- h) programma di massima della manifestazione;
- i) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici, enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

4. La mancata presentazione dell'istanza entro il giorno 31 ottobre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.

5. Il calendario delle fiere e delle sagre previste verrà pubblicato sul sito web del Comune di Bariano.

Articolo 7 – Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale e comunale può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. n. 6/2010 come modificata dalla L.R. n. 10/2016 .

2. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista o non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e darne la necessaria visibilità al pubblico.

3. Limitatamente alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

4. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT);

b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);

c) anni di svolgimento della sagra;

d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;

e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

5. Qualora un'istanza coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune non può procedere ad inserire nel calendario regionale l'evento salvo che d'intesa con le altre Amministrazioni Comunali coinvolte.

Articolo 8 – Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o, se dotati di licenza per il commercio ambulante, su quella adiacente alla sagra.

2. L'Amministrazione Comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.

Articolo 9 - Altre disposizioni per gli organizzatori

1. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.

2. Gli organizzatori dovranno, altresì, attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

3. Non è consentito lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

4. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori-promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi.

5. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.

6. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

7. Prima dell'inizio della sagra, il Comune potrà richiedere idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

8. Gli organizzatori devono essere coperti da idonea assicurazione di responsabilità civile a copertura dei danni procurati alle cose o alle persone.

Articolo 10 - Disposizioni per l'avvio delle attività

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre, purché non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

3. Qualora nell'ambito della sagra/festa siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno 30 giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.

4. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e di trattenimento (quali ad es. spettacoli canori o musicali ed intrattenimenti danzanti) verranno autorizzate nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare nei casi di:

a) Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 persone:

I trattenimenti in spazi attrezzati, con strutture apposite per lo stanziamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti alla verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS da parte della Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento ex art. 68 deve essere trasmessa al competente Ufficio Comunale almeno 30 giorni prima del verificarsi dell'evento. L'Ufficio Comunale, ricevuta l'istanza, trasmetterà la stessa nel termine di 10 giorni alla CVLPS, per gli adempimenti di propria competenza. Il rilascio di autorizzazione ex art. 68 TULPS da parte del Responsabile del Servizio è vincolata all'acquisizione della CVLPS e della documentazione/atti richiesti all'istante.

b) Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza fino a 200 persone.

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stanziamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 persone è subordinato alla presentazione documentazione/atti richiesti dall'Ufficio competente all'istante almeno 30 giorni prima del verificarsi dell'evento. Le verifiche ex art. 80 TULPS possono essere sostituite, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una Relazione tecnica resa ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 311/2001 da un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri o

nell'albo architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che accerti e dichiari l'agibilità degli spazi attrezzati ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti, secondo le regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

c) Spettacolo o trattenimento all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico.

Per le manifestazioni svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate a stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) sarà sufficiente presentare al competente Ufficio comunale una dichiarazione di inizio attività almeno 30 giorni prima dell'evento, allegando alla stessa certificazione di idoneità statica da parte di chi si incarica dell'eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti, l'idoneità statica e la conformità degli impianti luce, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte e firma di tecnico abilitato e la certificazione in merito alla presenza e conformità dei sistemi antincendio.

6. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle Norme Tecniche di attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale.

5. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 11 - Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie ai sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.

2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.

3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.

4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.

5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.

6. È vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minori di anni 18.

Articolo 12 - Prescrizioni

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché il rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale. Fatte salve eventuali modifiche legislative di settore, in particolare dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) palchi, pedane, stand, tecnostutture, ecc., installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato e/o CVLPS.

b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da tecnico abilitato a norma di legge.

c) le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.

d) deve essere installato un estintore presso ogni quadro elettrico, stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.

e) in caso di utilizzo di GPL in bombole, le stesse devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicate in zone protette, lontano da piante e strutture.

f) non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.

g) tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.

2. Ad eccezione delle iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale, compete al soggetto organizzatore ogni ordine di responsabilità conseguente allo svolgimento della manifestazione e delle relative installazioni.

Articolo 13 – Feste “ecosostenibili” – Principi e finalità generali

1. Il Comune di Bariano intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere aperte al pubblico, organizzati sul territorio comunale in aree e spazi anche non pubblici, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- prevenire e/o ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale destinato allo smaltimento a favore della quota destinata al recupero e al riciclo;
- rendere più economica la gestione dei rifiuti;
- evitare e/o diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- utilizzare feste e sagre come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- orientare e sensibilizzare la Comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Articolo 14 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel Regolamento vogliono altresì aiutare tutti gli organizzatori di feste e sagre a ridurre la produzione di rifiuti e quindi disciplinare la loro corretta gestione.

Articolo 15 – Responsabile per i rifiuti

1. Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l'ente organizzatore (ente, associazione, comitato, persona fisica o giuridica, etc.) dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa da comunicare all'Ufficio Ecologia almeno una settimana prima dell'inizio della festa. Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare a cura dei responsabili delle manifestazioni, i contenitori per la raccolta differenziata e i contenitori per i vuoti a rendere, oltre agli spazi destinati al pubblico con diversi contenitori per la raccolta differenziata e non. Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà anche predisporre un'area dotata di fusti per la raccolta dell'olio da cucina esausto, se presente.

2. Al fine di verificare se la pulizia sia correttamente effettuata, la mattina dell'inizio della manifestazione il personale dell'Ufficio Tecnico comunale farà un sopralluogo congiunto con il personale dell'organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo sarà ripetuto la mattina immediatamente successiva all'ultima serata di manifestazione al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali.

Articolo 16 – Criteri per l'ottenimento del logo “Festa ecosostenibile”

1. Per ottenere il logo “Festa ecosostenibile” gli organizzatori dovranno dichiarare l'utilizzo totale o parziale, di prodotti agro-alimentari locali o “a km 0”, cioè prodotti e trasportati

vicino al luogo di consumo, oppure di prodotti “a filiera corta” o “diretta” (ovvero commercializzati direttamente dal produttore al consumatore, indipendentemente dai chilometri che ha percorso), nell’ottica di una scelta più sostenibile per l’ambiente, più economica ed in grado di valorizzare le realtà locali territoriali attraverso i suoi prodotti e le attività agricole tipiche o, ancora, l’organizzazione di attività dimostrative legate alla produzione di un determinato genere alimentare e più in generale la sensibilizzazione in fatto di agricoltura diretta e il commercio dei suoi prodotti. L’attribuzione del logo “Festa ecosostenibile” sarà preceduta da opportune verifiche effettuate dagli Uffici competenti circa l’effettività di quanto dichiarato.

Articolo 17 – Ufficio Competente

1. Ai fini del presente Regolamento il Comune individua come Ufficio competente, responsabile delle procedure indicate, l’Ufficio Commercio.

Articolo 18 - Vigilanza e sanzioni

1. La Polizia Locale vigila sull’applicazione del presente Regolamento, erogando le sanzioni previste dall’art. 18-ter della LR 6/2010 e introitandone i proventi.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio comunale della deliberazione di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.

Articolo 20 – Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Le norme di cui all’art. 6 “Programmazione annuale ed inserimento nel calendario” verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell’anno 2019.

3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.